

Norme & Tributi

Fisco

Il superbonus resta al 110% con il cambio dell'impresa

Circolare 13/E


Chiarita la definizione delle varianti: non incidono sui termini per evitare il 90%

Possibile anche prevedere nuovi lavori non inseriti nel titolo edilizio originario

Giuseppe Latour

Definizione larga per le varianti considerate non rilevanti rispetto alla tagliola che, alla fine dello scorso anno, ha consentito ad alcuni condomini di mantenere il 110% anche per i lavori effettuati nel 2023, senza ricadere nella percentuale più bassa del 90%, introdotta per ridurre l'impatto del superbonus.

È questo il senso di un passaggio della circolare n. 13/E, pubblicata martedì dalle Entrate, per chiarire diversi aspetti rimasti dubbi rispetto alle ultime modifiche introdotte in materia di superbonus. Tra questi ce n'è uno che riguarda il decreto Aiuti quarter (Dl n. 176/2022) e la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Con quella coppia di interventi, Governo e Parlamento hanno tagliato il superbonus dal 110% al 90% da gennaio di quest'anno. Hanno, però, stabilito diverse salvaguardie, legate alla presentazione della Cilas e all'approvazione delle delibere condominiali entro determinate date.



Nello specifico, era necessario approvare la delibera condominiale entro il 25 novembre e presentare la Cilas tra il 19 e il 24 novembre. Oppure, era necessario approvare la delibera assembleare entro il 18 novembre e presentare la Cilas al massimo entro il 31 dicembre. In caso di demolizione con ricostruzione si guardava solo all'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, da presentare entro il 31 dicembre.

Successivamente, la legge di conversione del decreto Cessioni (Dl n. 11/2023) ha stabilito, per rispondere alle incertezze emerse in fase di applicazione di quelle scadenze, che la presentazione di varianti «non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti» per mantenere il 110% anche nel 2023. Ma qual è il perimetro di queste varianti? Una risposta, che tende ad allargare questa definizione, è arrivata adesso con la circolare.

Le Entrate spiegano che, a titolo esemplificativo, costituiscono va-

rianti alla Cila, che non rilevano «ai fini del rispetto dei termini previsti» dalla legge di Bilancio 2023, «non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell'impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi». Arriva, quindi, la conferma che il cambio dell'impresa esecutrice in corso d'opera non ha impatti sul rispetto di questi termini e consente, comunque, di mantenere la percentuale più favorevole di agevolazione.

Non solo. Non rileva nemmeno «la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel superbonus, non previsti nella Cila presentata ad inizio dei lavori». Quindi, sarà possibile inserire nuovi interventi agevolati non previsti nel titolo originario. Va sottolineato, nel dare queste definizioni, che l'Agenzia non fissa esplicitamente un limite per l'esercizio di questa possibilità di variare il progetto originario.

In questo ambito, comunque, le Entrate ricordano come le varianti «possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata», in base alle norme del decreto Rilancio.

In tutte queste situazioni, in conclusione, «occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria Cila» o del diverso titolo abilitativo «in caso di interventi di demolizione e ricostruzione», e in caso di interventi condominiali «alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori». Le varianti, quindi, non modificano la sostanza delle agevolazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice fiscale errato, sanzione ridotta per i crediti

Sconto in fattura

In caso di lavori eseguiti il credito da riversare è considerato non spettante

Nell'ipotesi di annullamento di una comunicazione di sconto in fattura, con il successivo riversamento del credito già compensato, questo credito viene qualificato come «non spettante» e non come inesistente, nel caso in cui gli interventi siano stati realmente eseguiti e ci sia soltanto un errore relativo al codice fiscale del soggetto individuato nella fattura.

La sanzione, in sostanza, sarà più bassa: il 30% al posto di una misura compresa tra il 100 e il 200 per cento.

L'apertura è contenuta nella risposta a interpellato n. 348/2023, pubblicata dalle Entrate, che analizza il caso di un errore nell'ambito della cessione di un credito maturato in ambito condominiale. L'impresa il 16 febbraio 2022 porta in compensazione la prima rata del bonus collegato a lavori eseguiti. Si tratta del primo Sal. Al momento della comunicazione relativa al secondo Sal, pochi mesi dopo, la direzione provinciale contesta un errore nelle fatture emesse, pur essendo corrette per tutto il resto, riportano un codice fiscale sbagliato. A quel punto si prende atto dell'errore, viene annullata la comunicazione, vengono emesse due note di variazione in diminuzione a seguito delle fatture emesse, vengono emesse due nuove fatture e viene presentata una nuova comunicazione di sconto. Il quesito è: se sia la sanzione del credito da riversare. Questa comunicazione è sostanziale, a seconda del fatto che sia qualificato come «non spettante» o come inesistente.

Per poter qualificare un credito come inesistente - spiega l'Agenzia - «è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera»; perché il credito sia non spettante è necessario, invece, che «la non sussistenza dei presupposti costitutivi del credito sia intercettabile in sede di controllo automatizzato o formale».

Secondo la risposta, il credito agevolativo in favore del fornitore si origina «solo a seguito di accettazione della comunicazione dell'opzione di sconto». Fondamentale che, in questo caso, il credito compensato si ricolleggi ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, «con la sola eccezione dell'errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili».

Questo errore è considerato sostanziale, e ha reso necessaria la correzione dell'operazione con il riversamento del credito indebitamente utilizzato, perché sorto da una comunicazione poi annullata. La rettifica dell'operazione, però, ha rigenerato il credito. È evidente come, tra la prima e la seconda comunicazione, l'intervento fatturato resti il medesimo, «come si evince dall'intestazione e dalla parte descrittiva delle fatture stornate». Conseguentemente, «il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell'accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, non spettante al momento della compensazione eseguita a febbraio del 2022».

Quindi la sanzione sarà quella prevista «dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997», che punisce l'«utilizzo di un credito d'imposta esistente in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», ovvero, in questo caso, prima dell'invio della comunicazione corretta. La sanzione resta ravvedibile.

—G.L.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCORTA CICLO-CORSE, ISTANZA CUMULATIVA ESENTA DA BOLLO

Le istanze cumulative di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta o di segnalazione alle

competizioni ciclistiche su strada, presentate dalle società sportive, sono esenti da bollo se presentate da enti del terzo settore o da enti riconosciuti dalla legge (interpello 346/23).



Assistenza fiscale Inps solo per prestazioni imponibili ai fini Irpef

Sostituti d'imposta

Le istruzioni per i modelli 730-4. In caso di prestazioni assistenziali c'è il diniego

Stefania Lucchese
Michela Magnani

Mentre in passato l'Inps riceveva i modelli 730-4 dai Caf e dai professionisti abilitati, dal 2020 è stato anch'esso inserito nel flusso delle comunicazioni delle Entrate. Con il messaggio 2207/2023 di ieri l'istituto fornisce quindi alcuni chiarimenti ai dichiaranti che lo abbiano indicato come soggetto tenuto a effettuare il conguaglio del risultato contabile del modello 730/2023 dagli stessi presentato.

In premessa l'Istituto chiarisce che, in tutte le ipotesi di erogazione di prestazioni esenti da imposte quali le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo, le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare) per le quali l'Inps non è sostituto d'imposta, lo stesso non presterà assistenza fiscale. In tutti questi casi di cosiddetto «diniego» esso verrà comunicato solamente all'Agenzia, che provvederà a rendere disponibile l'informazione ai Caf e ai professionisti abilitati che hanno predisposto la dichiarazione o direttamente al contribuente che ha trasmesso autonomamente la dichiarazione precompilata. Inoltre, l'Istituto evidenzia che, in considerazione della peculiarità delle sue prestazioni, oltre ai casi di diniego validi per tutti i sostituti d'imposta, per l'Inps sono previsti specifici casi di

diniego all'assistenza, ad esempio perché è cessata l'erogazione della prestazione (che potrebbe essere la cassa integrazione).

Dal 2023, è stato inoltre individuato un ulteriore codice diniego - codice ES - relativo ai soggetti che risiedono all'estero, che non possono utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, ma devono, invece, trasmettere all'Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello «Redditi Persone Fisiche».

Nel messaggio viene ricordato che sostituiti in possesso di identità digitale (Spid almeno di livello 2, Cie, Cns) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti. In particolare attraverso tale servizio è possibile consultare i seguenti dati:

- avvenuta ricezione da parte dell'Inps delle risultanze contabili trasmesse dalle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l'Inps sia il sostituto d'imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell'Inps alle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d'imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall'Inps.

Infine, sempre con lo stesso servizio, il sostituto potrà trasmettere online all'Inps la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d'acconto Irpef o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pegno non possessorio, le domande al registro delle Entrate

Procedure esecutive

Una formalità che consente al pegno di prendere grado ed essere opponibile ai terzi

Angelo Busani

È in funzione il servizio web dell'Agenzia delle entrate per compilare e inviare le domande di iscrizione del pegno non possessorio nell'apposito Registro informatico tenuto dalla stessa Agenzia: la formalità consente al pegno di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Tramite la nuova applicazione, le domande di pegno (con i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia, le informazioni relative all'atto costitutivo) potranno essere compilate direttamente online all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione del pegno si deve eseguire in forza di un atto pubblico, di una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di un contratto sottoscritto digitalmente o di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi del dm Economia e Giustizia n. 114 del 25 maggio 2021 e del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate prot. n. 120760 del 5 aprile 2023 è

stato stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo, per l'esecuzione delle formalità nel Registro dei pegni e per le relative certificazioni e copie sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate.

Da ultimo, il 14 giugno 2023: con la risoluzione n. 26/E è stato stabilito che, in caso di versamenti insufficienti o di mancati addebiti, la occorrente regolarizzazione può essere effettuata pagando le somme dovute tramite modello F24;

con il provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 212883/2023 è stata stabilita l'istituzione del codice negozio «5000», da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69), per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno non possessorio.

Il pegno non possessorio è una rilevante innovazione nel mondo delle garanzie delle operazioni di finanziamento alle imprese: a differenza del pegno «tradizionale», non vi è lo spossamento del bene gravato dal pegno; inoltre, oggetto di pegno non possessorio può essere un ammasso perimetro di beni: in sostanza, tutti i prodotti e strumenti inerenti all'attività di impresa (compresi i beni immateriali e gli strumenti finanziari) fatta eccezione per i beni mobili registrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Lauree direttamente abilitanti alla professione di Perito Industriale, Esposito Presidente Cnpi: «Siamo i primi ad accompagnare i giovani laureati nelle sfide del PNRR»

Approvati i primi decreti interministeriali (Università e Giustizia) n. 682-687 attuativi della legge Manfredi (n. 163/2021) sulle lauree professionalizzanti direttamente abilitanti all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato. La riforma inserita nel PNRR contribuisce a raggiungere gli obiettivi di competitività del Paese attraverso l'ingresso nel mercato europeo dei giovani laureati che saranno così direttamente abilitati a svolgere le professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP01), quelle agrarie, alimentari e forestali (LP02) e quelle industriali e dell'informazione (LP03).

L'Ordine professionale è ora chiamato ad attuare con gli atenei i tirocini pratici valutativi che gli studenti devono svolgere durante il corso di laurea triennale per acquisire le conoscenze esperienziali e le competenze necessarie affinché possano svolgere da subito e in modo autonomo la libera professione. Con le lauree direttamente abilitanti si intendono formare i nuovi Periti Industriali Laureati indispensabili ad attuare i tanti progetti in corso del PNRR e, in prospettiva, la trasformazione digitale del nostro Paese.

Non solo, perché grazie ai DM è stata completata la revisione della professione di Perito Industriale istituita nel 1929, che è

stata riordinata secondo le esigenze del mercato europeo che individua nuovi settori di specializzazione per le professioni tecniche. Sono otto le sezioni dell'albo professionale:

1. Costruzione, Ambiente e Territorio, 2. Meccanica ed Efficienza Energetica, 3. Impiantistica Elettrica e Automazione, 4. Chimica, 5. Prevenzione e Igiene Ambientale, 6. Informatica, 7. Design e 8. Tecnologie Alimentari.

Ma la partita della riforma non è finita, il Cnpi ha sollecitato il Ministro dell'Università affinché anche le tradizionali 14 classi di laurea triennale (ex art. 55 DPR 328/2001) siano rese direttamente abilitanti all'esercizio della professione nelle nuove otto sezioni dell'albo. In tal modo, i Periti Industriali Laureati si candidano a ricoprire il ruolo di professione tecnica trasversale per i laureati triennali, che si affianca a quella degli ingegneri che si abilitano solo con le loro lauree magistrali, chiudendo l'accesso alla sezione B dei triennali.

Si avvia così a definizione la complessiva revisione del sistema italiano delle professioni tecniche che si polarizza sui due livelli di formazione universitaria triennale e magistrale, entrambi direttamente abilitanti previo svolgimento del tirocinio pratico valutativo in convenzione con i corrispondenti ordini. La pubblicazione dei de-



creti arriva proprio mentre la categoria è nel pieno del suo anno congressuale che si chiuderà il prossimo settembre a Roma e che, oggi, (dopo Torino, Padova e Raggio Emilia) fa tappa a Napoli, presso l'Università degli Studi «Federico II», per l'ultimo confronto con i delegati dell'Area Sud e Isole. Le lauree abilitanti - che sono uno dei temi del XV Congresso - completano la riforma deliberata dalla categoria nel 2014, anno del Congresso Straordinario durante il quale i Periti Industriali votarono l'innalzamento del titolo di accesso per esercitare la professione, obbligo sancito due anni dopo con una legge dello Stato (L.89/16). «La pubblicazione di questi provvedimenti», spiega Giovanni Esposito, Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, «arriva nel pieno del nostro XV Congresso che tra i punti oggetto di dibattito ha proprio quello della riforma degli ordinamenti della professione, a partire dal suo sistema formativo.

La nostra soddisfazione è duplice perché i decreti sono il frutto di quel lavoro costante svolto insieme alle altre professioni tecniche. E proprio da questi ora ripartiamo. Siamo, infatti, già al lavoro con le altre categorie tecniche per attuare l'articolo 4 della stessa Legge Manfredi, per rendere abilitanti le altre 14 classi di laurea che danno accesso alla nostra professione, eliminando sovrapposizioni di competenze e ambiti professionali simili, completando così quel processo di riforma indispensabile per le professioni tecniche e richiesto da tempo anche dall'Unione Europea».

«Al Paese - continua Esposito - servono competenze tecniche per accompagnare i cambiamenti che le nuove tecnologie stanno imponendo. Una formazione abilitante, che sia professionalizzante o triennale tradizionale, a cui corrisponde una precisa professione diventa quindi un elemento chiave per la preparazione dei tecnici del domani».